

6. COMPILAZIONE QUADRO RR DI UNICO25 – ISTRUZIONI INPS

Con circolare n. 105/2025 l'INPS fornisce le consuete istruzioni per le Gestioni obbligatorie artigiani e commercianti e per gli autonomi iscritti alla Gestione separata, riguardo il modello UNICO 2025, relativamente alla compilazione del quadro RR, riservato appunto al calcolo della contribuzione dovuta. È noto, infatti, come per le citate Gestioni siano previsti, oltre al versamento sul fisso, c.d. minimale contributivo, anche versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti, all'ente previdenziale, da parte dei titolari di posizione assicurativa; pagamenti da effettuarsi entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il calcolo è esposto nel Quadro RR, la cui compilazione è obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata.

Sul piano soggettivo, quindi, sono tenuti al versamento dei contributi i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario, così come i soci titolari di una propria posizione assicurativa, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

In relazione all'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, viene ribadito che dev'essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti. Per il caso dei soci di SRL, iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. È, finalmente, chiarito come gli utili derivanti dalla partecipazione in SRL, senza che vi sia una prestazione di attività lavorativa da parte del socio, non siano, invece, da comprendere nella base imponibile.

Anche i soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, dovranno procedere alla compilazione del quadro RR, essendo loro riservata la sezione II. Restano esclusi, invece, quei lavoratori autonomi tenuti al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome.

Per i liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario". Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l'aliquota (24% e/o 26,07%) a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Il contributo, cui vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2024, dev'essere versato fino al

raggiungimento del massimale annuo pari, per l'anno 2024, a 119.650 euro e a 120.607 euro per l'anno 2025.

Viene ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, L. n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo; tale sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il corrente anno, quindi, entro il 21 luglio 2025 (dopo la proroga scadenze) o entro il 20 agosto 2025 (in questo caso si deve applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) per i versamenti a saldo per l'anno d'imposta 2024 e primo acconto per l'anno 2025, ovvero entro il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre 2025 cade di domenica) per il secondo acconto 2025. Qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2024 in forma rateale, il pagamento dev'essere completato entro la data del 16 dicembre 2025.

Si ricorda che, data l'uniformità con l'attuale normativa fiscale riguardo ai criteri concernenti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell'anno 2024. Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito, indicando gli anni 2023 o 2024 come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto per l'anno 2025) che con altri tributi.

Viene, inoltre, specificato che, data l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale, lo stesso non fa venire meno gli obblighi contributivi; la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l'altro, ai fini della determinazione del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.

La circolare, infine, fornisce una dettagliata indicazione dei vari righi e quadri del modello UNICO 2025 che rilevano ai fini della base imponibile, sia dei righi da compilare nel modello RR stesso.